



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 209/2024

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **68823**,
depositato il 27 maggio 2022, proposto da:

A. V., cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Balsamo, per procura allegata al ricorso, pec
balsamogiuseppe@pec.ordineavvocatimarsala.it

contro

INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia.

E

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 28 marzo 2024, come da verbale di
udienza;

FATTO

1.- Con ricorso depositato il 27 maggio 2022 **A. V.** ha premesso di essere
stato militare in servizio permanente presso il Corpo della Guardia di
Finanza, in ultimo in forza presso la Sezione operativa Navale di Trapani

con il grado di Vicebrigadiere, continuativamente dal 01.10.1987 al 14.12.2018, allorquando veniva collocato in congedo assoluto per infermità con riconoscimento di pensione ordinaria diretta di invalidità. Ha precisato che in data 21.09.2017, mentre si trovava in servizio attivo presso la Sezione Operativa Navale di Trapani, subiva: *“ictus cerebrale ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra”*. Il ricorrente ha imputato tale evento a un diverbio avuto con un Luogotenente, che gli contestava il fatto di avere partecipato in abiti civili alla cerimonia religiosa in onore di San Matteo, protettore della Guardia di Finanza, benché il ricorrente fosse stato autorizzato a presentarsi in abiti civili.

Dopo tale diverbio il ricorrente accusava un malore e veniva condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani, dove gli veniva diagnosticato *“ictus cerebri”*, e ricoverato presso la relativa U.O. di Neurologia. Veniva successivamente dimesso in data 27.09.2017 con la diagnosi di *“ictus cerebrale ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra; ipertensione arteriosa; dislipidemia”*.

Il ricorrente ha aggiunto di avere presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio; nondimeno, il 19.09.2019, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze si esprimeva nel senso che la patologia *“esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra”* non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio. A tale parere medico legale faceva seguito la Determinazione Dirigenziale n. 2733 del 21.10.2019, notificata il 13.11.2019, con la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, della

Guardia di Finanza decideva che in particolare l'infermità "*esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra*" non dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente ha aggiunto che, dopo avere proposto un primo ricorso giurisdizionale, che veniva dichiarato inammissibile per difetto di domanda amministrativa, depositava domanda amministrativa il 19.07.2021 all'INPS sede di Trapani e chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata per la patologia di "*esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra*" patita in servizio in data 21.09.2017.

L'INPS comunicava il rigetto con provvedimento del 23 febbraio 2022.

Tanto premesso, dopo avere ampiamente ribadito la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento privilegiato, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di ritenere e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della patologia "*esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra*" e di dichiarare il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata di legge per la stessa patologia di "*esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra*", patita in servizio dal ricorrente il 21.09.2017, con conseguenze derivate di "*ipoestesia facio-brachiale di sinistra e disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso*", ascrivibile alla quarta categoria misura massima Tab. A allegata alla L. n. 834/1981. Per l'effetto, il ricorrente ha chiesto condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore, e l'INPS, al pagamento della relativa prestazione di legge, oltre accessori.

2.- Con memoria di costituzione l'INPS ha evidenziato la natura vincolante del giudizio formulato dalla Commissione di Verifica delle Cause di Servizio e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza n. 256 del 2022 il Giudice ha ritenuto necessaria l'acquisizione del parere del Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, al fine di accertare: a)- se le infermità lamentate dal ricorrente, *“esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra con conseguenze derivate di “ipoestesia facio-brachiale di sinistra e disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”*, siano state causate o concausate dallo svolgimento del servizio; b)- se tali infermità, ove sussistenti e causate dal servizio, siano ascrivibili fra quelle di cui alla tabella A, per le quali spetta la pensione privilegiata; si chiede di specificare la categoria per ciascuna patologia.

In data 22 maggio 2023 il Collegio Medico Legale ha reso il parere richiesto.

7.- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 28 marzo 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

1.- Nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento, nel senso che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, le patologie lamentate, seppure derivanti da causa di servizio, vanno ascritte alla Tabella B, come infra si dirà.

Va peraltro osservato che con memoria del 12 gennaio 2024 il procuratore di

parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso nei termini riconosciuti dal Collegio medico legale incaricato dal Giudice.

Tanto premesso, questa Corte condivide i risultati conclusivi della relazione del Collegio medico legale dello Stato (CML) dello Stato Maggiore della Difesa, redatta a seguito dell'esame accurato della documentazione amministrativa e sanitaria in atti. Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

In particolare, con ordinanza n. 256 del 2022 è stato chiesto al Collegio di accertare: a)- se le infermità lamentate dal ricorrente, esiti di ictus cerebrali ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra con conseguenze derivate di *“ipoestesia facio-brachiale di sinistra e disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”*, siano state causate o concausate dallo svolgimento del servizio; b)- se tali infermità, ove sussistenti e causate dal servizio, siano ascrivibili fra quelle di cui alla tabella A, per le quali spetta la pensione privilegiata.

Il Collegio ha preliminarmente confermato che il sig. A. prestò servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza, in ultimo in forza presso la Sezione Operativa Navale di Trapani con il grado di Vicebrigadiere, dal 01.10.1987 al 14.12.2018, data in cui fu collocato in congedo assoluto per infermità. Il 21 settembre 2017, a seguito del diverbio con un collega, che gli contestava di essersi presentato in abiti civili in occasione della messa del Santo patrono della Guardia di Finanza piuttosto che in divisa, il ricorrente, tornato in caserma, accusava un malessere. Pertanto, fu accompagnato al Pronto

Soccorso dell'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani dove fu posta diagnosi di "*Ictus cerebri*" e fu ricoverato presso la U.O. di Neurologia. Successivamente fu dimesso in data 27.09.2017 con la diagnosi di: "*Ictus cerebrale ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra; ipertensione arteriosa; dislipidemia*".

In data 03.11.2017, il ricorrente avanzò istanza di dipendenza da causa di servizio per la suddetta infermità. Lo stesso fu sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Messina che, con il verbale n. 4321 del 14.12.2018, pose diagnosi di:

- 1) *Artrosi lombosacrale ad incidenza funzionale medio lieve* (già SI dipendente da causa di servizio con D.D. n. 616 del 16.02.2017 ed ascritta alla tab. B);
- 2) *Esiti stabilizzati di pregressa meniscectomia destra* (già SI dipendente con D.D. n. 921 del 01.06.2004 ed ascritta alla tab. B);
- 3) *Pregressa frattura II costa emitorace sx* (già SI dipendente con mod. B n. 6206 della CMO di Bari del 23.10.1989 ed ascritta a nessuna categoria);
- 4) *Modica scoliosi sinistro convessa dorso lombare senza incidenza funzionale* (già NO dipendente con D.D. n. 1588 del 10.05.2017);
- 5) *Ipertensione arteriosa ed eco documentato aneurisma del setto interatriale* (già NO dipendente con D.D. n. 2199 del 10.06.2013);
- 6) *Note di cervicoartrosi* (già NO dipendente con mod. AB n. 55 del 16.03.2002);
- 7) *Pregressa sinusite mascellare* (come sopra);
- 8) *Esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della*

capsula interna destra (ascritta alla tab. A VII ctg per anni 4)

9) *Dislipidemia;*

10) *Discopatie multiple con segni EMG di sofferenza radicolare su C6-C7 e L4-L5;*

11) *Persistente disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso;*

12) *Ernie intraspongiose dorso-lombari;*

La CMO di Messina giudicò il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e d'istituto in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto; reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266/99. L'infermità di cui al numero 11 del giudizio diagnostico, cioè *"Persistente disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso"*, fu giudicata essere determinante in modo prevalente nel suddetto giudizio di non idoneità permanente.

Il CVCS del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'adunanza n. 1690 del 12.02.2019, espresse il parere che le infermità *"dislipidemia"* e *"esiti di ictus cerebri ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra"* non potessero riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.

Il Collegio medico militare, incaricato da questo Giudice, ha evidenziato che dagli atti, si rileva che in data 21.09.2017, a seguito di un'accesa discussione avvenuta in servizio e per motivi legati allo stesso, il ricorrente ebbe un malore e fu ricoverato presso l'U.O. di Neurologia del P.O. S. Antonio Abate ASP di Trapani fino al 27.09.2017, con diagnosi alla dimissione di: *"Ictus cerebrale ischemico a carico del braccio posteriore della capsula interna destra. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia"*.

Nella suddetta relazione di dimissione si evidenzia: *“Esame neurologico all’ingresso: paziente vigile, collaborante, orientato. Non deficit di forza ai 4 arti. Sfumatissima ipoestesia dolorifica alla mano di sinistra. ROT normovivaci e simmetrici. Prove cerebellari normoeseguite. Non Babinski. NIHSS:0”. Esame neurologico alla dimissione: “invariato”.*

Da una relazione a seguito di visita neurologica presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, in data 22.11.2017, si evidenzia: *“il 21.09.2017, in seguito a diverbio verbale sul posto di lavoro, comparsa di palpitazioni e stato ansioso. Riscontro di puntata ipertensiva in PS trattata con terapia...”.*

La prima documentazione psichiatrica presente agli atti è quella del DSM MD di Alcamo – Castelvetro, datata 07.09.2018, riportata pure nel verbale della CMO di Messina del 14.12.2018, che pone la seguente diagnosi: *“Disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso”* e prescrive terapia con *“Brintellix, Lorazepam, Circadin e Minias”.*

Tanto premesso, il Collegio ha ribadito che, dalla relazione di servizio in atti, è evidente che il ricorrente, in data 21.09.2017, ebbe un contrasto verbale con un superiore per motivi di servizio. Il superiore infatti ripetutamente contestava all’A. di essersi presentato in abiti civili alla cerimonia religiosa in onore di San Matteo, protettore della Guardia di Finanza; nondimeno, l’A. era stato autorizzato da altri superiori.

Tale contrasto verbale portò il ricorrente, verosimilmente predisposto ad una reazione psico-neuro-vegetativa accentuata e già in una condizione di ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente, ad un malessere improvviso con un picco ipertensivo ed un ictus cerebrale ischemico.

Il Collegio ha sottolineato che lo stato ansioso reattivo è direttamente

correlabile all'evento avvenuto in servizio. La prima diagnosi presente agli atti è di: "*Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso*". Tale infermità comportò la prescrizione di una terapia con psicofarmaci e portò, in modo prevalente, al giudizio di non idoneità assoluta al servizio militare e d'Istituto.

Del suddetto disturbo non si hanno documenti recenti e, in occasione della visita effettuata all'inizio delle operazioni peritali, il ricorrente ha dichiarato di non assumere psicofarmaci. Pertanto, il CML ha ritenuto che il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso andò incontro ad un miglioramento nel tempo con un buon equilibrio psichico attuale in assenza di terapia psicofarmacologica.

In conclusione, il CML ha ritenuto che le infermità del ricorrente "*esiti di ictus cerebri ischemico*" e "*disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso*" possano essere considerate dipendenti da causa di servizio.

Di conseguenza, l'assenza di contestazioni delle parti nei confronti dell'elaborato peritale e la correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consentono a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del CML, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto. Le patologie "*esiti di ictus cerebri ischemico*" e "*disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso*" possono pertanto essere considerate dipendenti da causa di servizio.

Tanto premesso, il Collegio medico legale ha precisato che le suddette infermità, alla data della riforma, potevano essere ascritte come di seguito:

a)- *Esiti di ictus cerebri ischemico* erano sfumati allora e sono rimasti tali;

pertanto, sono ricondotti a tab. B per un indennizzo “una tantum” pari ad una annualità di VIII ctg.; b)- *Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso*”, ascrivibile a tab. A, VII categoria, per anni 2. Successivamente, tale infermità è verosimilmente migliorata assumendo i caratteri di “*lieve sindrome ansioso depressiva reattiva in assenza di terapia farmacologica*” e pertanto può essere ascritta alla tabella B per un indennizzo “una tantum” pari a una annualità di VIII ctg.

Tali valutazioni sono state altresì condivise dal procuratore di parte ricorrente nelle note del 12 gennaio 2024 e non specificamente contestate dall’INPS.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente A.V. al riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla patologia “*esiti di ictus cerebro-ischemico*” ascrivibile, ai fini di pensione privilegiata, alla Tabella B per un indennizzo *una tantum* pari a una annualità di categoria VIII. Va altresì dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla patologia “*disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso*” ascrivibile, ai fini di pensione privilegiata, alla Tabella B per un indennizzo *una tantum* pari a una annualità di categoria VIII. Pertanto, l’INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- delle prestazioni sopra indicate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data del 19 luglio 2021 (data di presentazione della domanda amministrativa). Ogni altra domanda va respinta.

La particolare complessità medico-legale della vicenda e l’accoglimento non

integrale delle tesi spiegate in ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara il diritto del ricorrente A.V. al riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla patologia “*esiti di ictus cerebro-ischemico*” ascrivibile, ai fini di pensione privilegiata, alla Tabella B per un indennizzo *una tantum* pari a una annualità di categoria VIII;

-dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla patologia “*disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso*” ascrivibile, ai fini di pensione privilegiata, alla Tabella B per un indennizzo *una tantum* pari a una annualità di categoria VIII;

-condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente- delle prestazioni sopra indicate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla data del 19 luglio 2021 (data di presentazione della domanda amministrativa);

-rigetta ogni altra domanda;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del

	12	
	ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, in data 28 marzo 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 28 marzo 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato nei modi di legge	
	Palermo, 27 maggio 2024	
	Pubblicata il 27 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.V. c.f. OMISSIS,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)